

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 marzo 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 30.

**Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007). Modificazione di leggi regionali.** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 31.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007** Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 32.

**Disposizioni per le attività di coordinamento, promozioni e sostegno del sistema della comunicazione e dell'informazione regionale** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 33.

**Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 [Estensione a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti]** . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 34.

**Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18.**  
Pag. 7

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 36.

**Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005.** . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 37.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bresana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia** . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 38.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni.** . . . . . Pag. 13

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 luglio 2004, n. 24.

**Modifica del regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.** . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 agosto 2004, n. 26.

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente la circolazione di veicoli a motore in territori protetti.** . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 agosto 2004, n. 27.

**Regolamento sull'assegnazione di natalità** . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 agosto 2004, n. 28.

**Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.**  
Pag. 17

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3  
agosto 2004, n. 0258/Pres.

**Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla  
ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei  
Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 . . . . .** Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 agosto 2004, n. 0259/Pres.

**Regolamento concernente i criteri di concessione da parte  
dei comuni dell'assegno di natalità «una tantum» previsto dal-  
l'art. 14 della legge regionale n. 49/1993 (Norme per il soste-  
gno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifi-  
che ed integrazioni. Approvazione . . . . .** Pag. 24

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2004, n. 66.

**Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 «Disci-  
plina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica  
dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della  
Costituzione» . . . . .** Pag. 26

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 67.

**Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89  
(Norme in materia di inquinamento acustico) . . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 68.

**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82  
(Norme in materia di comunità montane) . . . . .** Pag. 28

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 30.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007). Modificazione di leggi regionali**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0005

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 31.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0006

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 32.

**Disposizioni per le attività di coordinamento, promozioni e sostegno del sistema della comunicazione e dell'informazione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione, per favorire la partecipazione della comunità valdostana alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove l'informazione e la comunicazione sull'attività propria e su quella degli enti e delle aziende da essa istituiti a fini istituzionali.

2. La Regione, per promuovere il pluralismo dell'informazione quale condizione preliminare per l'attuazione dei principi di libertà e democrazia e strumento per la crescita della comunità valdostana, sostiene l'informazione locale, anche attraverso iniziative di promozione, qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata, radiotelevisiva e telematica operanti in Valle d'Aosta.

3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarità linguistiche della comunità valdostana, incentiva gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser, attinenti alla realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d'Aosta.

*Capo II*

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE  
E COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 2

*Rapporti con i mezzi di informazione*

1. La Regione assicura la più ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa, curando la massima diffusione delle notizie sulla propria attività; alla medesima collaborazione si ispira l'attività di comunicazione degli enti e delle aziende istituiti dalla Regione a fini istituzionali, che possono operare sia in forma autonoma sia in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione.

Art. 3.

*Informazione e comunicazione di pubblica utilità*

1. Sono considerati attività di informazione e comunicazione di pubblica utilità, ai fini della presente legge, gli atti di comunicazione istituzionale, ad eccezione delle campagne pubblicitarie turistiche, destinati a garantire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna all'amministrazione regionale, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna all'amministrazione regionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

- a) illustrare e divulgare l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e, in particolare, l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza generale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea;
- b) valorizzare l'immagine della Valle d'Aosta;
- c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici forniti in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
- d) favorire la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) realizzare, nell'ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
- f) educare alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici, nonché ai valori della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

3. Le attività di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione e le azioni afferenti il campo della pubblicità.

Art. 4.

*Disciplina dei messaggi pubblicitari*

1. Nelle attività di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, la Regione tiene conto del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana, avendo particolare cura all'identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere conformi ai seguenti principi:

- a) non devono costituire occasione di propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, né risultare funzionali ad interessi diversi da quelli della collettività;
- b) devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà letteraria, artistica ed industriale e dei diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine;
- c) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari che contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzati dalle stesse o dagli aventi diritto;
- d) devono essere costruite in modo positivo e non possono contenere confronti ingannevoli o denigratori;

e) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'ente, la denominazione del settore e dell'organo istituzionale committente, la sola indicazione della carica e della funzione dei relativi responsabili amministrativi ed istituzionali, la sigla o la denominazione del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione;

f) devono essere evidenziate in modo che possano essere riconosciute come aventi carattere pubblicitario e distinte da informazioni di tipo redazionale per mezzo di evidenti accorgimenti grafici o audiovisivi.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di strutture specializzate individuate con le modalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

#### Art. 5.

##### *Organizzazione e struttura*

1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di informazione e comunicazione, di seguito denominata struttura competente, assicura:

a) l'attività di collaborazione e raccordo con i mezzi di informazione secondo quanto stabilito dall'art. 2;

b) la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### *Istituzione di un unico capitolo di bilancio per l'informazione e la comunicazione istituzionale*

1. La presidenza della Regione e la presidenza del consiglio regionale istituiscono, ciascuna nel rispettivo bilancio, uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti l'informazione e la comunicazione istituzionale derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Nei capitoli di cui al comma 1 non devono essere indicate le spese delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale, nonché le spese delle comunicazioni inerenti alla produzione o alla commercializzazione di beni o servizi.

3. Il dirigente della struttura competente e il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il consiglio regionale trasmettono annualmente alla competente commissione consiliare permanente il riepilogo delle spese di pubblicità sostenute.

#### Art. 7.

##### *Commissione tecnica per l'informazione*

1. È istituita, con deliberazione della giunta regionale, la commissione tecnica per l'informazione composta da:

a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente;

b) il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il consiglio regionale;

c) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, o suo delegato;

d) il presidente dell'associazione della stampa valdostana, o suo delegato;

e) un rappresentante degli editori della carta stampata, delle agenzie e delle testate giornalistiche telematiche;

f) un rappresentante degli editori delle imprese radiotelevisive.

2. La commissione:

a) esprime valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione;

b) svolge compiti di indagine istruttoria e valutazione nel campo delle finalità della presente legge;

c) esprime parere sugli interventi a sostegno dell'informazione locale di cui agli articoli 8, 9 e 10 e sul programma annuale degli interventi di cui all'art. 11.

3. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento della commissione.

#### Capo III

##### INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE

#### Art. 8.

##### *Interventi per l'adeguamento logistico strumentale e tecnologico delle attività informative*

1. La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, sostiene finanziariamente le iniziative volte all'adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività dell'informazione svolte sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, per gli investimenti relativi a:

a) acquisto, ristrutturazione e adeguamento di locali, per un importo massimo nel triennio di € 75.000 per impresa, concedibili in tre rate annuali di importo non superiore a € 25.000;

b) acquisto di automezzi esclusivamente funzionali e dimensionati all'attività informativa;

c) acquisto di tecnologie e arredi esclusivamente funzionali all'attività informativa e redazionale;

d) acquisto di tecnologie informatiche, hardware e software, esclusivamente funzionali all'attività informativa e redazionale.

#### Art. 9.

##### *Interventi per il sostegno del sistema dell'informazione locale*

1. La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, favorisce il funzionamento dell'informazione locale scritta, radiotelevisiva e telematica con la concessione di contributi a fondo perso:

a) nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di carta, per servizi di stampa e di impaginazione e per la distribuzione;

b) nella misura massima del 20 per cento delle spese relative alla produzione di programmi radiofonici e televisivi di informazione locale, l'affitto e l'assistenza tecnica per postazioni radiotelevisive necessarie per la realizzazione di programmi di informazione locale, l'acquisto di supporti magnetici e digitali, audio e video;

c) nella misura massima del 30 per cento e, comunque, per un importo non superiore a € 10.000 per abbonamento ad agenzie giornalistiche di informazione regionale valdostana;

d) per l'impiego delle lingue francese, franco-provenzale e walser nella misura di € 6.000 per una quota di almeno il 10 per cento e di ulteriori € 10.000 al raggiungimento di una quota del 20 per cento sul totale degli articoli, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati nel corso dell'anno cui il contributo si riferisce.

#### Art. 10.

##### *Sostegno ad iniziative di informazione e comunicazione di particolare rilevanza sociale*

1. La Regione sostiene finanziariamente le iniziative informative di particolare rilevanza sociale, con la concessione di contributi a fondo perso nella misura massima del 50 per cento e, comunque, per un importo non superiore a € 10.000, per la realizzazione di inserti, rubriche e programmi, anche multimediali, destinati a soggetti che versino in condizioni di disagio e rischio sociale o, comunque, inerenti alle tematiche riguardanti le medesime categorie sociali.

#### Art. 11.

##### *Programma annuale degli interventi*

1. La giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto di ogni anno, approva il programma annuale degli interventi in materia di sostegno all'informazione locale, valevole per l'anno successivo.

2. La giunta regionale, nel programma di cui al comma 1, stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, il dettaglio delle spese ammissibili e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale*.

4. I contenuti del programma sono preventivamente sottoposti al parere della commissione tecnica per l'informazione di cui all'art. 7.

5. Ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il programma di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente, che esercitano attività editoriali e radiotelevisive e che:

a) hanno sede operativa in Valle d'Aosta;

b) editano una testata giornalistica:

1) regolarmente registrata presso il tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di stampa e di editoria;

2) prevalentemente dedicata all'informazione sulla realtà sociale, economica e culturale valdostana;

3) diffusa prevalentemente nel territorio regionale;

4) di periodicità almeno mensile per le attività editoriali della carta stampata e di periodicità quotidiana per le radio, le televisioni, le agenzie di stampa e le testate giornalistiche telematiche;

5) presente sul mercato regionale da almeno dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione dei contributi di cui all'art. 13;

6) nel cui organico redazionale risulta personale giornalistico assunto con regolare contratto di categoria;

c) si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di trasparenza pubblicitaria.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l'iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione, di cui alla delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, e successive modificazioni, nonché qualora siano costituite in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, ovvero l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

#### Art. 13.

##### *Procedure per la concessione dei contributi. Non cumulabilità*

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, le imprese di cui all'art. 12 presentano annualmente, entro il 31 ottobre, alla struttura competente domanda di concessione dei contributi per l'anno successivo, relativa all'attività editoriale di ogni testata giornalistica che soddisfa i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b).

2. Le domande sono compilate utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla struttura competente ed approvati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la struttura competente, sentita la commissione tecnica per l'informazione di cui all'art. 7, provvede all'istruttoria delle domande;

4. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale.

5. I contributi sono liquidati ed erogati semestralmente con provvedimento del dirigente della struttura competente, a saldo, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta.

6. I contributi concessi ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare all'atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato o di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto di contributo.

#### Art. 14.

##### *Alienazione, mutamento e sostituzione dei beni*

1. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di contributo separatamente dalla testata giornalistica per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

3. Qualora il soggetto beneficiario del contributo, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente.

4. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire l'ammontare delle agevolazioni concesse, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo.

5. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene, che comunque non può essere inferiore a un anno per i beni mobili e a cinque anni per i beni immobili. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

6. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, per i quali non è richiesto un nuovo contributo, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente, sentita la commissione tecnica per l'informazione di cui all'art. 7.

#### Art. 15.

##### *Controlli*

1. Alla struttura competente sono demandati compiti di controllo che la stessa può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.

#### Art. 16.

##### *Revoca degli interventi*

1. I contributi sono revocati con deliberazione della giunta regionale qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia l'obbligo di cui all'art. 14, comma 1;

b) non completi le iniziative per le quali sono stati concessi i contributi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di concessione.

2. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo o il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 12.

3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione, dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

#### Capo IV

#### INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE ASSOCIATIVA, POLITICA SINDACALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

##### Art. 17.

##### *Sostegno all'informazione dell'attività associativa, politica e sindacale*

1. Al fine di sostenere la pubblicazione degli organi di informazione regionali associativi, politici e sindacali, sono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi nella misura del 50 per cento delle spese documentate, inerenti all'acquisto della carta, alla stampa, alla distribuzione del periodico e ai servizi di impaginazione, e, comunque, per un importo non superiore a € 30.000 annui per ogni organo di informazione.

2. Gli organi di informazione di cui al comma 1 devono:

a) essere pubblicati e distribuiti con cadenza almeno bimestrale, per almeno venti numeri all'anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di informazione di associazioni o enti senza finalità di lucro, o di organizzazioni sindacali;

b) essere pubblicati e distribuiti, con cadenza almeno mensile, per almeno dodici numeri all'anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di partiti o movimenti politici.

3. Per ottenere i contributi, i beneficiari di cui al comma 1 presentano trimestralmente le domande, formulate su appositi moduli predisposti dalla struttura competente e approvati con provvedimento del dirigente della stessa struttura. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, previa istruttoria tecnica effettuata dalla struttura competente.

##### Art. 18.

##### *Formazione e aggiornamento professionale*

1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale, promuove la realizzazione di specifici corsi per gli operatori del settore, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, nonché di iniziative di aggiornamento professionale da effettuarsi d'intesa con l'ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta.

#### Capo V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

##### Art. 19.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione il programma di cui all'art. 11, valevole per l'anno 2005.

2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, per l'anno 2005, sono presentate alla struttura competente entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della deliberazione di cui al comma 1. L'istruttoria, condotta con le modalità di cui all'art. 13, è conclusa nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

3. Le domande di agevolazione, in materia di valorizzazione e sviluppo dell'informazione locale per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, fatte salve le necessarie integrazioni, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla presente legge al fine dell'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 21430 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 e per l'anno 2005 del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### Art. 20.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 17 è determinato complessivamente in annui € 500.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 99 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sia per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sia per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006, mediante l'utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre);

b) con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto A.2 (Informazione regionale) dell'allegato I ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### Art. 21.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004.

PERRIN

05R0007

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 33.

**Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 [Estensione a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti].**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Decorrenza dell'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15*

1. La disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale, dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).

2. Relativamente ai soggetti che già beneficiano dell'assegno integrativo reversibile ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2003, la struttura regionale competente in materia provvede d'ufficio all'erogazione delle maggiori somme derivanti dall'applicazione del comma 1.

## Art. 2.

*Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 200.000 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), al capitolo 61250 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti ed assimilati) ed al relativo finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004

PERRIN

05R0008

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 34.

**Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. Al fine di garantire una gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, di solidarietà, di sussidiarietà e di adeguatezza, la presente legge disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza pubblica, trasformate e riordinate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), con particolare riguardo alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona.

## Art. 2.

*Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali socio-sanitari ed educativi*

1. Gli enti, pubblici e privati, di cui all'art. 1 partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, nonché agli organismi di programmazione delle attività svolte sul territorio regionale nei medesimi settori.

*Capo II*

DISCIPLINA DELLA CASA DI RIPOSO G. B. FESTAZ/MAISON DE REPOS J. B. FESTAZ, TRASFORMATA IN AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

*Sezione I*

## ORGANI E FUNZIONAMENTO

## Art. 3.

*Natura e organizzazione*

1. La Casa di riposo G. B. Festaz/Maison de repos J. B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 21/2003, di seguito denominata azienda, è ente pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.

2. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità qualità del servizio erogato, nel rispetto del pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, tra questi ultimi, i trasferimenti regionali.

3. L'azienda informa inoltre il proprio funzionamento e la propria attività al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e funzioni di organizzazione e di gestione.

## Art. 4.

*Statuto e regolamento di organizzazione*

1. Il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nel rispetto della normativa vigente, della presente legge, delle finalità originarie indicate nelle tavole di fondazione, nonché degli obblighi derivanti da eredità, legati o donazioni nel tempo acquisiti.

2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna, nonché sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto del principio della programmazione delle assunzioni e della imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate. Il regolamento di organizzazione definisce, inoltre, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché i principi generali di condotta ai quali deve improntarsi il comportamento dei dipendenti, anche al fine di assicurare l'efficienza, e la qualità del servizio erogato.

3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 10.

## Art. 5.

*Organi dell'azienda ed organo di revisione*

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di revisione contabile.

2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione, in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, qualora lo statuto non contenga la figura del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri designati, rispettivamente, tre dalla giunta regionale, due dal comune di Aosta e due dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Alle designazioni di competenza della giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

5. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione dalla carica, altrimenti determinatesi, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'azienda, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi ordinari, oltre che al compimento degli atti indifferibili ed urgenti. Al commissario competono i compensi stabiliti dalla giunta regionale con l'atto di nomina.

6. L'organo di revisione assicura la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

7. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'azienda o presso organismi ad essa collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Oltre alle cause di incompatibilità e di esclusione di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 11/1997, la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore dei conti è incompatibile con le seguenti cariche:

a) sindaco, assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana;

b) amministratore o dirigente di enti, pubblici e privati, con i quali l'azienda intrattenga rapporti di natura patrimoniale o di consulenza legale, amministrativa e tecnica, o che svolgano attività concorrenziale con l'azienda.

9. Le incompatibilità di cui al comma 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.

10. I componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'azienda può stipulare contratti di assicurazione contro i rischi derivanti agli amministratori dall'espletamento del proprio mandato.

11. Ai revisori dei conti è assegnato un compenso stabilito con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 6.

*Attribuzioni e funzionamento degli organi*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

3. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

- a) approvare lo statuto e le relative modificazioni;
- b) approvare i regolamenti dell'azienda e le relative modificazioni;
- c) approvare il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;
- d) approvare i piani e i programmi dell'azienda, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia;
- e) deliberare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) approvare la dotazione organica dell'azienda, su proposta del direttore;
- g) approvare le proposte di convenzioni;
- h) designare i rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le deliberazioni, salva diversa previsione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Sono comunque adottate con il voto unanime dei presenti le deliberazioni concernenti la cessione o l'acquisto, anche a titolo gratuito, di beni immobili, di eredità e di legati.

7. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorché l'interesse riguardi il coniuge del consigliere, ovvero suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

## Art. 7.

*Direttore*

1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione.

2. L'incarico di direttore è conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) competenze derivanti da qualificata e comprovata attività professionale o esperienza gestionale, almeno quinquennale;

c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.

3. Nel caso in cui l'esperienza quinquennale di cui al comma 2, lettera b), sia maturata nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali, l'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato, per un periodo comunque non superiore alla durata del consiglio di amministrazione. Il contratto può essere rinnovato alla scadenza.

5. Il direttore in scadenza resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo direttore.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione.

7. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, dipendente o autonoma. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

8. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del direttore e recede dal contratto nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 11/1997, nonché nei casi di incompatibilità di cui all'art. 5, comma 8, se il direttore non abbia rimosso l'impedimento entro trenta giorni dal suo verificarsi. Il consiglio di amministrazione dichiara inoltre la decadenza del direttore e recede dal contratto quando abbia valutato negativamente i risultati della gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, nel rispetto del contratto di lavoro.

9. Con l'atto che dichiara la decadenza del direttore ai sensi del comma 8, il consiglio di amministrazione dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; al sostituto è assicurato il trattamento economico previsto per il direttore nel contratto risolto.

#### Art. 8.

##### *Compiti del direttore*

1. Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, della quale egli è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione. Il direttore è inoltre responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'azienda.

2. Spettano in particolare al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'azienda, compresa l'adozione degli atti, anche negoziali, che impegnano l'azienda all'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.

#### Sezione II

##### CONTROLLI, BILANCIO, PATRIMONIO E PERSONALE

#### Art. 9.

##### *Controlli interni*

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.

#### Art. 10.

##### *Controlli esterni*

1. Sono soggetti ad approvazione i seguenti atti dell'azienda ed ogni loro successiva modificazione:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento di organizzazione e di contabilità;

- c) il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;
- d) la dotazione organica.

2. Al fine dell'approvazione, l'azienda trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 1 alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione.

3. L'atto si intende approvato se all'azienda non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello stesso ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'azienda ai sensi del comma 2.

4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni.

5. Lo scioglimento è disposto dalla giunta regionale che nomina, contestualmente, un commissario. Al commissario nominato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.

#### Art. 11.

##### *Bilancio e contabilità*

1. L'azienda adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.

2. L'azienda si dota di un regolamento di contabilità che stabilisce, in particolare:

- a) la ripartizione delle competenze tra i soggetti dell'azienda preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica e finanziaria, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto;
- b) la tipologia e le modalità dei controlli interni di cui all'art. 9;
- c) la disciplina dell'attività contrattuale dell'azienda;
- d) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di non rilevante ammontare.

3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché il bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 ottobre. Il bilancio di esercizio e il rendiconto sono approvati entro il 30 aprile.

5. Qualora entro il 31 dicembre il bilancio preventivo non risulti ancora esecutivo, il consiglio di amministrazione può deliberarne la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun mese, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Al commissario competono i compensi stabiliti con l'atto di nomina.

#### Art. 12.

##### *Patrimonio e fonti di finanziamento*

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. La Regione, per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, assicura all'azienda un finanziamento, le cui modalità sono stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione, secondo il sistema della quota capitaria, in relazione diretta con il numero e la tipologia degli ospiti, tenuto anche conto della qualità dei servizi erogati.

## Art. 13.

*Personale*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'art. 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale.

2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente.

3. Il nuovo contratto collettivo di lavoro, stipulato con le modalità di cui al comma 1, assicura ai dipendenti dell'azienda, il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, compresa l'anzianità di servizio maturata; il trattamento economico in godimento è assicurato mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam* non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

4. Il personale dell'azienda in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene il diritto di transitare, a domanda, nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali della Regione, nei limiti dei posti vacanti di eguale profilo professionale. Gli enti riceventi provvedono alla copertura dei posti vacanti utilizzando il personale suddetto prioritariamente rispetto all'espletamento di procedure concorsuali e di altre procedure di reclutamento.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

## Art. 14.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 12 luglio 1996, n. 18, è abrogata.

## Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. I soggetti competenti alle designazioni dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda ai sensi dell'art. 5, comma 4, vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre quindici giorni dall'acquisizione dell'ultimo provvedimento di designazione. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è comunque prorogato fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, adotta lo statuto, conformandosi alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dal suo insediamento; in attesa dell'adozione, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 12, comma 2, i rapporti finanziari tra la Regione e l'azienda rimangono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1996, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino all'adozione del regolamento di contabilità di cui all'art. 11, comma 2, trovano applicazione le disposizioni di contabilità già applicate dall'azienda al momento della trasformazione.

5. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino alla scadenza naturale del contratto.

## Art. 16.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in anni € 2.120.000 a decorrere dall'anno 2005, trovano copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 38/2001 stessa.

## Art. 17.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004.

PERRIN

05R0009

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 36.

**Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2005.**

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile*

1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 le parole «300 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»;

b) al comma 1 dell'art. 15 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «cinquantamila euro».

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 28 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, inattuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), nonché ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).».

3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale «società Finlombarda S.p.a.», la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.

4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società «Lombardia Informatica S.p.a.», è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalità del capitale sociale.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni in materia di sviluppo economico*

1. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente:

«Riqualificazione dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane»;

b) la rubrica dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«Qualificazione delle attività artigiane»;

c) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico.»;

d) la rubrica dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«Iniziativa per la realizzazione di infrastrutture e servizi».

2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3-ter dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale.»;

b) il comma 3-quater dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3-quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3-ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il direttore generale competente approva il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma 3-ter, tenendo conto dei risultati conseguiti.».

3. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, a tale fine la giunta regionale determina i criteri e le modalità per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»;

c) dopo il comma 5 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10.».

4. Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione dello sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5-bis dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«5-ter. La giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano.».

#### Art. 3.

##### *Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente*

1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi), è apportata la seguente modifica:

a) il comma I dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00.».

2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale). — 1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.

2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'art. 4, comma 2.»;

b) dopo l'art. 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Disposizioni per i servizi ferroviari). — 1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.

2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.

4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.

5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri freni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.

6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.

7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, così come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»;

c) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.».

3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda.

4. La Regione partecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.

5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 25 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'art. 55, commi 17 e 17-bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 43 è aggiunta la seguente:

«e-bis. l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.»;

c) dopo il comma 17-bis dell'art. 55 è inserito il seguente:

«17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.».

6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999.

7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accerciamento di terreni occupati.».

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia di servizi alla persona*

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2003) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.».

2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.».

3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 107-quinquies dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«107-sexies. Al fine di supportare le attività programmatiche in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).».

4. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale prevista dall'art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull'intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l'assegnazione delle sedi messe a concorso: ogni altro aspetto del concorso e dell'assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data di pubblicazione del bando.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 dicembre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1118 del 13 dicembre 2004.*

**05R0206**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 37.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. È distaccata dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, ed aggregata al comune di Rea, in provincia di Pavia, la porzione di territorio identificata secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. I comuni di Bressana Bottarone e Rea provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare all'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 dicembre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1132 del 15 dicembre 2004.*

*(Omissis).*

**05R0207**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 38.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. L'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Sono finalità della presente legge:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;

c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione,

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.»

## Art. 2.

*Inserimento dopo l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell'art. 1-bis*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è inserito l'art. 1-bis:

«Art. 1-bis (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;

d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo;

f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.»

## Art. 3.

*Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma energetico regionale, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, promuove il ricorso all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire l'adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali.

2-ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia.

2-quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l'obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi.»

## Art. 4.

*Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater:

«b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore;

b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge;

b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all'art. 8, comma 3.»

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. L'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Compiti dei comuni). — 1. I comuni:

a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1-bis;

b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;

d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'art. 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;

e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale;

f) provvedono direttamente ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;

g) adottano nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. L'art. 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Disposizioni in materia di osservatori astronomici). —

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 1-bis.

2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge.

3. La giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astronomica Italiana o su richiesta degli osservatori stessi.

4. La giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;

b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;

c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

6. Sulla base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5.

7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 1-bis, coincidono con i relativi confini esterni.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.».

2. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è aggiunto il seguente periodo:

«È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.».

3. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.».

4. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.».

3. Il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 è sostituito dal seguente:

«10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.».

6. Dopo il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 10-bis e 10-ter:

«10-bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:

a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;

b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat-eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti indicatori di prossimità, linee di luce e similari;

c) dispone l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.

10-ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. L'art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.

3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:

a) da € 2.000 a € 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'art. 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;

b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 7.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.

5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17*

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituita dalla seguente:

«Art. 9 (*Disposizioni comuni*). — 2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

«1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.».

#### Art. 10.

##### *Piano dell'illuminazione*

1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'art. 1-bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.

2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli.

3. Obiettivi del piano sono:

- a) la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico;
- b) l'economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia-autotona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
- c) il risparmio energetico mediante l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interessi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;
- d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
- e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
- f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

Art. 11.

*Concessione di contributi*

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

a) la predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 10.000;

b) l'adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna.

2. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale;

Art. 12.

*Abrogazione del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Modifica della d.g.r. n. 7/6162*

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è abrogato.

2. La deliberazione della giunta regionale n. 7/6162 del 20 settembre 2001 è modificata in conformità alle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge.

Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. All'autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 dicembre 2004

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1133 del 15 dicembre 2004*

05R0208

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 luglio 2004, n. 24.

**Modifica del regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2391 del 5 luglio 2004.

E M A N A

Il seguente regolamento

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della provincia 11 settembre 2003, n. 36, è così sostituito:

«3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari è deliberato dall'assemblea generale. Il conto consuntivo dell'unione provinciale e quello delle unioni distrettuali è deliberato dall'organo che è competente per l'approvazione del bilancio di previsione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 luglio 2004

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2004*

*Registro n. 1, foglio n. 18*

04R0722

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 agosto 2004, n. 26.

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente la circolazione di veicoli a motore in territori protetti.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 7 settembre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2675 del 26 luglio 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29*

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29 è così sostituito:

«Art. 6 (*Autorizzazioni agli invalidi motulesi*). — 1. Previa presentazione della relativa certificazione medica gli invalidi motulesi possono ottenere un contrassegno con un numero non superiore a dieci corse per anno civile, avente validità su tutto il territorio provinciale.

2. I contrassegni per invalidi motulesi residenti in un comune della Provincia autonoma di Bolzano sono rilasciati dalla stazione forestale competente per il territorio del relativo comune.

3. I contrassegni per invalidi motulesi non residenti in un comune della Provincia autonoma di Bolzano possono essere rilasciati da ogni stazione forestale.

4. In caso di palese invalidità motoria si prescinde dall'obbligo di presentazione della certificazione medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 agosto 2004

SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2004  
Registro n. 1, foglio n. 19

04R0723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 agosto 2004, n. 27.

**Regolamento sull'assegno di natalità.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 settembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2756 del 26 luglio 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dell'assegno di natalità, in esecuzione dell'art. 23-bis della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33.

Art. 2.

*Modalità di erogazione*

1. A seguito dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, il comune di residenza della madre verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alla madre al momento del parto o in capo alla madre adottiva alla data dell'adozione.

2. Il comune comunica alla ripartizione provinciale politiche sociali i dati necessari ai fini della liquidazione dell'assegno di natalità.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati, il direttore della ripartizione provinciale politiche sociali provvede all'erogazione dell'assegno.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 agosto 2004

SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2004  
Registro n. 1, foglio n. 20.

04R0724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 agosto 2004, n. 28.

**Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 5 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2708 del 26 luglio 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, è così costituito:

«Art. 1 (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, nell'allegato sono definiti i profili professionali delle seguenti attività artigiane:

1. *Edilizia.*

- 1.1. conciatetto;
- 1.2. piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici;  
piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici;
- 1.3. fumista;
- 1.4. spazzacamino;
- 1.5. pittore e verniciatore;  
pittrice e verniciatrice;
- 1.6. scalpellino;  
scalpellina;
- 1.7. scultore in marmo;  
scultrice in marmo;

1.8. operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte;  
operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte;

- 1.9. muratore;  
muratura;
- 1.10. pavimentista;
- 1.11. addetto al movimento terra;  
addetta al movimento terra;
- 1.12. posatore di sistemi costruttivi a secco;  
posatrice di sistemi costruttivi a secco.

2. *Metallo.*

- 2.1. armaiolo;  
armaiola;
- 2.2. meccanico per macchine d'ufficio;  
meccanica per macchine d'ufficio;
- 2.3. elettrotecnico;  
elettrotecnica;
- 2.4. elettromeccanico;  
elettromeccanica;
- 2.5. meccanico per cicli e motocicli;  
meccanica per cicli e motocicli;
- 2.6. installatore di impianti termosanitari;  
installatrice di impianti termosanitari;
- 2.7. carrozziere;  
carrozziera;
- 2.8. elettricista d'auto;
- 2.9. meccanico per auto;  
meccanica per auto;
- 2.10. congegnatore meccanico;  
congegnatrice meccanica;

- 2.11. tecnico della comunicazione;  
tecnica della comunicazione;
- 2.12. magnano;  
magnana;
- 2.13. fabbro;  
fabbra;
- 2.14. lattoniere;  
lattoniera;
- 2.15. attrezzista;
- 2.16. frigorista;
- 2.17. elettronico impiantista;  
elettronica impiantista;
- 2.18. bruciatorista;
- 2.19. incisore;  
incisora.
3. *Legno.*
- 3.1. bottaio;  
bottaia;
- 3.2. tornitore in legno;  
tornitrice in legno;
- 3.3. policromatore;  
policromatrice;
- 3.4. scultore in legno;  
scultrice in legno;
- 3.5. intagliatore in legno;  
intagliatrice in legno;
- 3.6. doratore;  
doratrice;
- 3.7. scultore d'ornamento;  
scultrice d'ornamento;
- 3.8. carradore e costruttore di attrezzature in legno;  
carradora e costruttrice di attrezzature in legno;
- 3.9. intagliatore a macchina;  
intagliatrice a macchina;
- 3.10. falegname;
- 3.11. segantino;  
segantina;
- 3.12. boscaiolo;  
boscaiola;
- 3.13. organaio;  
organaia;
- 3.14. carpentiere in legno;  
carpentiera in legno;
- 3.15. restauratore di mobili antichi ed oggetti in legno;  
restauratrice di mobili antichi ed oggetti in legno.
4. *Abbigliamento, tessili e cuoio.*
- 4.1. sarto per signora;  
sarta per signora;
- 4.2. sarto da uomo;  
sarta da uomo;
- 4.3. pellicciaio;  
pellicciaia;
- 4.4. calzolaio;  
calzolaia;
- 4.5. magliaio;  
magliaia;
- 4.6. tappezziere-arredatore tessile;  
tappezziera-arredatrice tessile;
- 4.7. tessitore;  
tessitrice;
- 4.8. pulitore di tessuti;  
pulitrice di tessuti;
- 4.9. ricamatore in cuoio;  
ricamatrice in cuoio.
5. *Alimenti.*
- 5.1. panettiere;  
panettiera;

- 5.2. macellaio;  
macellaia;
- 5.3. pasticciere;  
pasticciera;
- 5.4. gelatiere;  
gelatiera;
- 5.5. casaro;  
casara.
6. *Cura della salute e del corpo.*
- 6.1. estetista;
- 6.2. parrucchiere;  
parrucchiera;
- 6.3. odontotecnico;  
odontotecnica.
7. *Vetro, carta, ceramica, altro.*
- 7.1. legatore;  
legatrice;
- 7.2. tipografo;  
tipografa;
- 7.3. decoratore con fiori;  
decoratrice con fiori;
- 7.4. fotografo;  
fotografa;
- 7.5. vetraio;  
vetraia;
- 7.6. orafo e argentiere;  
orafa e argentiera;
- 7.7. grafico;  
grafica;
- 7.8. compositore;  
compositrice;
- 7.9. orologiaio;  
orologiaia;
- 7.10. trasportatore di merci;  
trasportatrice di merci;
- 7.11. fabbricante di strumenti a fiato in ottone».

## Art. 2.

1. Dopo la cifra 6.2. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta la cifra 6.3.:

«6.3. Profilo professionale per odontotecnico/odontotecnica:

*Campo professionale.*

L'odontotecnico o l'odontotecnica è una persona che esercita la propria attività nel campo sanitario ed è abilitata in via esclusiva allo svolgimento delle seguenti attività:

a) provvede alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dalla persona abilitata a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico;

b) provvede alla realizzazione dei manufatti protesici ed ortodontici esclusivamente all'interno della struttura imprenditoriale dell'odontotecnico o l'odontotecnica abilitato;

c) su richiesta della persona abilitata a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, in presenza e sotto la diretta responsabilità della stessa, l'odontotecnico o l'odontotecnica può collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi al manufatto che viene realizzato. Tale attività può essere esercitata esclusivamente all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate;

d) svolge altresì attività didattica e di consulenza professionale e, su richiesta del perito medico legale, esprime pareri tecnici sui manufatti protesici ed ortodontici.

L'odontotecnico o l'odontotecnica esercita la sua attività sia in forma autonoma sia all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata.

*Conoscenze di tecniche per la fabbricazione di dispositivi standard (dall'impronta al realizzo):*

L'odontotecnico o l'odontotecnica deve possedere conoscenze tecniche per realizzare i dispositivi prescritti dall'odontoiatra.

In particolare deve essere in grado di realizzare:

Protesi fisse con metallo:

- perno moncone;
- diretto;
- indiretto;
- protesi in oro-resina;
- protesi in ceramica.

Protesi fisse senza metallo:

- corone provvisorie;
- corone a giacca in resina;
- corone a giacca in ceramica.

Protesi scheletrate:

- protesi scheletrata con ganci;
- protesi scheletrata per protesi combinata.

Protesi mobili: montaggio di denti secondo varie tecniche.

Protesi combinate ed ibride: utilizzo di procedure pertinenti alla tipologia del dispositivo.

Disfunzioni: fabbricazione di placche funzionali utilizzando varie tecniche.

Ortodonzia: set-up ortodonzia fissa e mobile secondo le varie tecniche.

*Conoscenze tecniche per la fabbricazione di dispositivi standard.*

Biomeccanica e gnatologia:

- morfologia dentale;
- concetti di occlusione (occlusione statica e dinamica) movimenti mandibolari (punti di riferimento per tracciato cefalometrico);
- biomeccanica dell'apparato stomatologico.

Fisiologia dell'apparato stomatognatico: riferimenti di anatomia.

Implantoprotesi: tipologia di impianti e soluzioni protesiche adottabili.

Ortognatodonzia: conoscenze di ortodonzia fissa e mobile, tracciato cefalometrico, principi di estetica.

*Conoscenze dei materiali impiegati.*

Per poter realizzare i dispositivi prescritti, l'odontotecnico o l'odontotecnica dovrà avere conoscenze specifiche dei materiali impiegati; nello specifico dovrà conoscere:

- materiali da impronta (requisiti e classificazioni);
- gessi (classificazione, composizione, proprietà);
- paste termoplastiche e cere (composizione e proprietà);

Gessi per modelli e articolatori:

- requisiti e classificazioni;
- composizione e proprietà;

Cere dentali:

- requisiti e classificazioni;
- composizione e proprietà;

Rivestimenti:

- requisiti e classificazioni;
- composizione, proprietà e reazione di presa;

Leghe dentali da fusione (nobili, seminobili, non nobili, acciai, titanio, AGC): requisiti, classificazioni, proprietà e dati tecnici.

Saldature, brasature:

- concetti preliminari e classificazione;
- saldature elettriche per resistenza e T.I.G. laser;
- brasature (requisiti e classificazioni) leghe d'apporto (requisiti, classificazione, composizione e proprietà);

Resine dentali:

- classificazione;
- struttura e requisiti;

- proprietà;
- impieghi;

Ceramiche:

- caratteristiche generali;
- strutture;
- proprietà;
- classificazioni generali;
- metallo ceramica;
- corone a giacca in porcellana alluminosa;
- vetroceramica fusa;

Bonder:

- caratteristiche generali, strutture e proprietà;
- classificazioni generali;
- bonder ceramici;
- bonder metallici;
- silani;

Corrosioni:

- definizioni e classificazioni;
- requisiti ed impieghi.

*Conoscenze di base per l'utilizzo di macchinari standard.*

- Attrezzature e strumenti odontotecnici;
- banco lavoro gessi e box di rifinitura;
- squadra modelli;
- seghetto;
- sistematica per esecuzione di un modello di precisione;
- articolatori di vario genere;
- mescolatore sottovuoto;
- vibratore;
- balance;
- scodella con spatola;
- misurino per acqua distillata;
- bacinella di decantazione;
- box di sterilizzazione impronte;
- box di rifinitura;
- banco di lavoro con aspirazione, punto luce, becco Bunsen o similari, micromotore, turbina ad aria compressa;
- spatola di modellazione;
- seggioline;
- strumentazione per misurazione spessore; sistema per esecuzione cappette; pinza foradiga;
- fresatore;
- parallelometro;
- forbici;
- strumenti ottici di controllo;
- forno di preriscaldamento;
- fonditrice;
- cappe per aspirazione;
- microsaldatrice;
- puntatrice (per scheletrattisti);
- pinze per fusione;
- sabbiatrica;
- decappatore;
- ultrasuoni;
- bagno galvanico (per scheletrattisti);
- lucidatrice con aspirazione;
- polimerizzatore a pressione e calore;
- fotopolimerizzatore;
- sistema di polimerizzazione per protesi mobile;
- pressa idraulica;
- compressore;
- forno per ceramica;

asciugatore;  
piastre di miscellazione;  
strumenti da modellazione;  
pinze per ceramica;  
termostampatrice;  
mezzi individuali di protezione;  
cartellonistica, guanti, occhiali».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 agosto 2004

SAURER

04R0725

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

3 agosto 2004, n. 0258/Pres.

**Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 35 del 1° settembre 2004)

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il titolo II, capo III, inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) 1841/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per l'attività dei controlli nel settore vitivinicolo;

Considerato che l'art. 11, comma 4, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, limita l'applicazione del regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni che hanno compilato l'inventario del potenziale produttivo, ai sensi dell'art. 16 del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale ed in particolare l'art. 3, comma 2, secondo il quale la superficie vitata indicata nella dichiarazione rappresenta la superficie cui fare riferimento per la determinazione delle misure e degli aiuti nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, che stabilisce le norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ed in particolare l'art. 7, comma 1, che pone in capo alle regioni il compito di definire le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, qualora i piani di ristrutturazione e riconversione non siano predisposti dalla Regione, la stessa provvede ad individuare i soggetti e gli organismi in tal senso autorizzati e a disciplinare nel dettaglio la materia;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. concernente il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Ritenuto di concedere il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti esclusivamente per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di vini V.Q.P.R.D. e I.G.T.;

Ritenuto opportuno, per motivi di funzionalità e buon andamento amministrativo, stabilire che:

le domande per i piani di ristrutturazione e riconversione relative alla campagna viticola 2004-2005 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento allegato alla presente delibera, mentre quelle relative alle campagne successive sono presentate entro il 30 novembre di ciascun anno;

le domande sono inoltrate al servizio per le produzioni agricole della direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna;

il direttore del servizio, nella prima fase, approva con proprio decreto la graduatoria provvisoria delle domande istruite favorevolmente, esclusivamente al fine di consentire ai viticoltori un tempestivo avvio dei lavori nei periodi più propizi per tale scopo, quali l'inizio inverno, inizio primavera e, solo successivamente all'assegnazione annuale delle risorse da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, la graduatoria utile ai fini della concessione dei contributi;

il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere presentato sia da una singola azienda (piano individuale), sia da un numero non inferiore a cinque aziende legate da un progetto vitivinicolo comune, attraverso una cantina cooperativa, un consorzio di tutela dei vini D.O.C. ovvero un'organizzazione professionale agricola (piano collettivo);

al fine di una migliore e più razionale gestione della spesa, i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno validità annuale;

Considerato che gli obiettivi principali dei piani di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato, ad evitare un aumento del potenziale produttivo, a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore, nonché a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale nonché il reimpianto dei vigneti con razionali forme di allevamento e sestì d'impianto che migliorino la qualità del prodotto e consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Considerata l'esigenza di riconvertire i vigneti la cui composizione varietale o clonale non risulta merceologicamente più valida, nonché quelli impiantati con forme di allevamento aventi sestì d'impianto espansi, a prescindere dalla collocazione territoriale degli stessi;

Attesa la necessità, al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo, di correlare la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire alle rese medie delle superfici che hanno originato il diritto di reimpianto e di prevedere, conseguentemente, una corrispondente diminuzione di superficie da vitare nei casi di aumento delle rese a seguito della ristrutturazione e riconversione;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che:

i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono valutati attraverso l'attribuzione di punteggi che tengono conto del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione nonché delle caratteristiche soggettive del richiedente;

l'importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito è determinato forfetariamente, in misura comunque inferiore al 50% del costo dell'impianto e del mancato reddito riferito ai primi tre anni di vita del vigneto;

l'importo del contributo concedibile per la ristrutturazione e riconversione di un ettaro di vigneto situato in zona pianeggiante è pari ad € 6.800,00, ridotto ad € 5.800,00 nel caso di utilizzo di diritti in portafoglio; è pari ad € 7.800,00 per i vigneti reimpiantati in zona collinare o carsica, ridotti ad € 6.800,00 nel caso di utilizzo di diritti in portafoglio; è pari ad € 2.600,00 per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato, sia esso in zona collinare o in zona pianeggiante;

per i reimpianti realizzati prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro è ridotto di € 1.000,00, stante il vantaggio che l'azienda ricava dall'anticipazione del reimpianto;

per zone collinari si intendono quelle la cui acclività impone l'esecuzione di particolari sistemazioni quali terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti per agevolare le operazioni colturali necessari alla realizzazione del vigneto;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di autorizzare l'erogazione dei contributi in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purché gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pari al 120% del contributo concesso;

Atteso che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa particella vitata e non l'abbia ancora completamente realizzata;

Ritenuto di sanzionare il produttore che non rispetti gli obblighi di cui al regolamento allegato alla presente deliberazione, stabilendo che, per il decennio successivo alla presentazione della stessa, non sia ammesso alla concessione di diritti derivanti dalla riserva regionale e di contributi comunitari e nazionali previsti per il settore viticolo;

Ritenuto, alla luce delle modifiche sopra indicate, di abrogare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., e di approvare il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000» allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, tuttavia, di stabilire che ai piani di ristrutturazione e riconversione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente provvedimento continuino ad applicarsi le disposizioni dettate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/2001;

Vista la nota protocollo n. 3076/ST dell'8 luglio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il comitato istituito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria il regolamento allegato al presente provvedimento, a condizione che vengano apportate alcune rettifiche;

Apportate le rettifiche suddette, in particolare all'art. 10 del citato regolamento, relativamente all'onnicomprendività del contributo per le perdite di entrata conseguenti all'esecuzione del piano, nonché al rinvio previsto dal comma 4, dell'art. 12 del regolamento medesimo al manuale delle procedure di AGEA;

Verificata inoltre, di concerto, l'insussistenza di alcune osservazioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione, della giunta regionale n. 2030 del 29 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 3 agosto 2004

p. il Presidente  
Il vice presidente: MORETTON

## Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000.

Art. 1.

### *F i n a l i t à*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al titolo II, capo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al capo IV del regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

2. Il regime di sostegno è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo vitivinicolo, a consolidare il quantitativo del potenziale viticolo aziendale ed a perseguire l'obiettivo del miglioramento della produzione al fine di soddisfare le esigenze del mercato.

Art. 2.

### *P i a n o d i r i s t r u t t u r a z i o n e e r i c o n v e r s i o n e*

1. Il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - di seguito denominato piano - contiene la descrizione degli obiettivi da perseguire e dei miglioramenti tecnici da attuare attraverso la realizzazione di almeno una delle seguenti misure:

a) reimpianto realizzato con modalità volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta;

b) reimpianto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densità dei ceppi per ettaro;

c) reimpianto collocato in terreni diversi da quelli ove ha avuto luogo l'estirpo, qualora presentino una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualità;

d) riconversione varietale mediante l'impiego di varietà di viti diverse da quelle estirpate e comunque ricomprese tra quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.;

e) riconversione varietale mediante sovrainnesto di viti per uva da vino con varietà ricomprese tra quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

2. Nel piano sono specificati:

a) gli estremi fiscali relativi all'impresa;

b) la superficie aziendale totale;

c) la superficie aziendale vitata;

d) i diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpi effettuati in azienda;

e) i diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata nel territorio regionale;

f) i diritti di reimpianto acquistati da altra azienda situata in territorio extraregionale;

g) i diritti di nuovo impianto;

h) la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire indicando le relative unità vitate, gli estremi catastali e il nominativo del proprietario della stessa, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate e la resa produttiva riferita ad un ettaro, come definita dal Regolamento 198/Pres./2004, art. 2, comma 1, lettera n). Nel caso di ristrutturazione e riconversione di superfici vitate derivanti da diritti in portafoglio, nonché di superfici provenienti da acquisti da altre aziende, si fa riferimento alla resa di produzione massima rapportata ad un ettaro di superficie vitata per specifica tipologia del vigneto estirpato corrispondente a quella prevista dagli albi dei vigneti a D.O.C. e/o agli elenchi delle vigne a I.G.T.;

i) la superficie vitata che si intende realizzare con il piano di ristrutturazione e riconversione, indicando gli estremi catastali e il nominativo del proprietario delle particelle interessate, il sesto d'impianto, la forma di allevamento, le varietà di vite che si intendono utilizzare, nonché la resa media di produzione per ettaro che si prevede di conseguire;

l) la data presunta di inizio e fine dei lavori.

3. Il piano è redatto da una singola azienda (piano individuale) o da un numero non inferiore a cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune, che viene presentato attraverso un organismo associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale agricola (piano collettivo).

4. Il piano collettivo è costituito dall'insieme dei piani delle singole aziende aderenti e l'organismo associativo o l'organizzazione professionale di categoria è responsabile dell'attuazione del medesimo e della realizzazione delle misure previste.

5. Gli organismi associativi e le organizzazioni professionali di categoria possono presentare, entro i termini di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 12, comma 2, più piani collettivi.

6. Il piano ha durata annuale.

#### Art. 3.

##### *Superficie vitata da ristrutturare e riconvertire*

1. Nel piano individuale la superficie minima da ristrutturare e riconvertire è di 1 ettaro nelle zone pianeggianti, di 0,5 ettari nelle zone collinari e di 0,2 ettari nelle zone carsiche e nella provincia di Trieste. La superficie massima non può superare 10 ettari.

2. Nel piano collettivo la superficie minima da ristrutturare e riconvertire è di 20 ettari nel caso di vigneti realizzati con vitigni plurivarietali e di 10 ettari nel caso di vigneti realizzati con vitigni monovarietali. Nella zona carsica e nella provincia di Trieste la superficie minima è rispettivamente di 5 ettari e di 2,5 ettari. Ciascuna domanda non può riguardare una superficie inferiore a 0,5 ettari nelle zone di pianura, 0,3 ettari nelle zone collinari e di 0,2 ettari nella zona carsica e nella provincia di Trieste.

3. Per zone collinari si intendono quelle la cui acclività impone l'esecuzione di particolari sistemazioni, quali terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti necessari per agevolare le operazioni colturali ai fini della realizzazione del vigneto.

4. Alla determinazione delle superfici di cui ai commi 1 e 2 possono concorrere una o più unità vitate.

5. In ogni caso la superficie vitata minima in corpo unico risultante dalla ristrutturazione e riconversione non può essere inferiore ad ettari 0,5 nelle zone di pianura, ad ettari 0,3 nelle zone di colline e di ettari 0,2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste.

6. Nel caso in cui le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione ricadano in più province, le stesse sono ricomprese in piani territorialmente separati.

7. Al fine di evitare l'aumento del potenziale viticolo, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire è determinata tenendo conto della resa del disciplinare di produzione del vigneto cui fa riferimento, nonché della resa dei disciplinari di produzione della zona nella quale si realizza il reimpianto. Nel caso di reimpianto su una superficie avente resa maggiore, si applica una riduzione di superficie proporzionata alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro.

8. Ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse le seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Cappuccina, Doppio Capovolto, Cordone speronato, Casarsa. Nel caso in cui l'azienda persegua obiettivi di meccanizzazione integrale dei vigneti per la produzione di vini ad I.G.T., è concessa la forma di allevamento a Cortina semplice o doppia.

#### Art. 4.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è redatta su apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - di seguito denominata direzione centrale - ed è inoltrata al servizio per le produzioni agricole entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna viticola nel corso della quale è prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto.

2. La domanda pervenuta fuori termine è irricevibile.

3. La domanda è presentata dal produttore dell'azienda o, nel caso di piano collettivo, da un numero non inferiore a cinque aziende interessate ad un progetto vitivinicolo comune attraverso un organismo associativo vitivinicolo o un'organizzazione professionale agricola.

4. Con la presentazione della domanda relativa ad un piano individuale o collettivo, il produttore si impegna:

a) a non modificare la destinazione dei vigneti ristrutturati o riconvertiti nei dieci anni successivi alla data di accertamento di avvenuta realizzazione degli stessi, ridotti ad anni sette nel caso di vigneti sovra innestati. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore di cui all'art. 33, lettere c) e d), del regolamento (CE) 26 febbraio 2002, n. 445;

b) ad iscrivere i vigneti realizzati nei rispettivi albi a D.O.C. e/ o elenchi delle vigne a I.G.T.;

c) a presentare, entro 30 giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano in attuazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000.

5. L'organismo associativo vitivinicolo o l'organizzazione professionale agricola che presenta la domanda relativa ad un piano collettivo si impegna:

a) a garantire la realizzazione completa del piano;

b) a presentare una relazione finale contenente la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti a conclusione della realizzazione del piano.

6. Al produttore che viola gli obblighi di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano le sanzioni previste all'art. 11.

#### Art. 5.

##### *Requisiti per la presentazione della domanda*

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, è necessario che il produttore:

a) sia iscritto al registro delle imprese;

b) possieda, in alternativa:

una superficie vitata da estirpare purché esprima una capacità produttiva economicamente utile in quanto non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;

un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;

un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato;

un diritto di reimpianto in portafoglio derivante da precedente estirpo effettuato nella medesima azienda o acquistato presso un'altra azienda;

c) abbia provveduto, alla data di presentazione della domanda di contributo, all'aggiornamento delle superfici vitate nello schedario viticolo e non abbia violato le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti;

d) coltivi, nel caso di piano individuale, una superficie vitata non inferiore a 2 ettari nelle aree pianeggianti, ad 1 ettaro nelle aree collinari ed a 0,5 ettari nelle zone carsiche nell'intera provincia di Trieste. Nel caso di piano collettivo, i limiti di superficie di cui al comma 3 sono ridotti ad 1 ettaro nelle aree pianeggianti, a 0,5 ettari nelle aree collinari ed a 0,2 ettari nella zona carsica e nella provincia di Trieste.

2. I vigneti da estirpare o estirpati di cui al comma 1, lettera b), sono considerati utili ai fini della presentazione della domanda se esprimono una capacità produttiva economicamente utile in quanto non ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

3. È escluso dal regime di sostegno di cui al presente regolamento il produttore che:

a) utilizzi diritti in portafoglio derivanti da estirpi conseguenti a misure fitosanitarie o acquisiti a seguito di estirpi derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) reimpianti la stessa particella con la medesima varietà di vite e lo stesso sistema di coltivazione, ovvero realizzi il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore a 3.000 unità per ettaro.

## Art. 6.

*Allegati alla domanda*

1. Alla domanda sono allegati:

- a) la copia della dichiarazione di superficie vitata del richiedente prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000;
- b) le certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali, ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- c) la visura catastale, o la copia del foglio di possesso fondiario, o atto equipollente, relativo alle particelle sulle quali viene realizzato il vigneto previsto dal piano e copia della mappa catastale. Qualora le particelle non siano di proprietà del produttore, questi presenta copia del contratto d'affitto registrato nonché l'autorizzazione del concedente ad eseguire le opere di miglioramento fondiario;
- d) la planimetria del vigneto da estirpare, nonché di quello da reimpiantare, con l'indicazione del sesto d'impianto, della forma di allevamento e delle varietà di vite utilizzate;
- e) l'analisi dei costi medi unitari necessari alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sulla base del prezzario regionale;
- f) l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione al reimpianto del vigneto.

2. Nel caso di piano collettivo, sono altresì allegati:

- a) gli atti deliberativi dell'organismo associativo o dell'organizzazione professionale di categoria, nonché la delega che li autorizza a presentare il progetto collettivo comprendente i piani e le domande di contributo delle singole aziende aderenti;
- b) il programma dell'organismo associativo o dell'organizzazione professionale di categoria di adeguamento dell'offerta in relazione alle previsioni di evoluzione del mercato;
- c) per le società cooperative e per le società di capitali, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

## Art. 7.

*Attribuzione dei punteggi*

1. I criteri di valutazione delle domande riguardano il miglioramento della qualità della produzione, gli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, l'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, la tipologia del piano di ristrutturazione nonché le caratteristiche soggettive del produttore.

2. Il punteggio attribuito agli aspetti concernenti il miglioramento della qualità della produzione è così determinato:

- a) vigneti realizzati in pianura con un numero di ceppi ad ettaro superiore a 3.500 unità: punti 2;
- b) vigneti realizzati in collina con un numero di ceppi ad ettaro superiore a 4.500 unità: punti 2.

3. Il punteggio attribuito in base agli aspetti tecnici del vigneto da estirpare è così determinato:

- a) forma di allevamento alla Bellussi o altri sistemi a pergola ovvero con viti maritate: punti 24;
- b) sesto di impianto con numero di ceppi inferiore a 2000 unità: punti 21;
- c) sesto di impianto con numero di ceppi tra 2001 e 2500 unità: punti 18;
- d) sesto di impianto con numero di ceppi maggiore a 2500 unità: punti 15;
- e) prevalenza di vitigni classificati come ammessi a termini del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.: punti 15;
- f) i punteggi previsti nelle lettere sopra indicate sono ridotti di due terzi qualora i parametri cui fanno riferimento interessino meno della metà della superficie vitata da ristrutturare e riconvertire.

4. Il punteggio attribuito in base all'ambito territoriale di reimpianto del vigneto è così determinato:

- a) vigneti realizzati nella zona carsica e nella provincia di Trieste: punti 15;
- b) vigneti realizzati in zona collinare: punti 12;
- c) vigneti realizzati in zona pianeggiante: punti 9.

5. Il punteggio attribuito in base al piano collettivo è di punti 10.

6. Il punteggio attribuito in base alle caratteristiche soggettive del produttore è così determinato:

- a) età compresa fra i 18 ed i 40 anni: punti 10;
- b) presenza di un giovane di età compresa fra i 18 ed i 40 anni tra i produttori interessati dal piano collettivo: punti 7.

7. I piani istruiti con parere favorevole, ma non finanziabili per mancanza di risorse disponibili, concorrono nella graduatoria dell'anno successivo, previa presentazione della domanda entro il 30 novembre del medesimo anno. Nel caso di inserimento in graduatoria in posizione non utile per beneficiare dei finanziamenti, il piano si considera definitivamente archiviato.

8. Qualora, in fase di stesura della graduatoria dei beneficiari, i finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti risultino insufficienti a finanziare tutti i produttori, è attribuita priorità a coloro che hanno minore età.

## Art. 8.

*Inizio dei lavori*

1. Il direttore del servizio per le produzioni agricole approva l'elenco dei soggetti, la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole, che sono ammissibili a contributo, con apposito decreto nel quale è riportato anche l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con l'indicazione delle relative motivazioni. La graduatoria provvisoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I lavori di ristrutturazione e riconversione possono avere inizio dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

3. La concessione e l'erogazione del contributo è subordinata alla ripartizione tra le regioni da parte dello Stato dei relativi finanziamenti. In mancanza dello stanziamento statale, le spese connesse ai lavori già iniziati sono a carico del produttore.

## Art. 9.

*Approvazione dei piani*

1. Successivamente all'assegnazione delle risorse annualmente rese disponibili da parte dello Stato, il direttore del servizio per le produzioni agricole redige la graduatoria definitiva utile ai fini della concessione ed erogazione dei contributi.

2. La graduatoria definitiva è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 10.

*Regime finanziario*

1. Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito è concesso un contributo in conto capitale:

- a) di € 6.800,00 in zona pianeggiante. Nel caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro è pari a € 5.800,00;
- b) di € 7.800,00 in zona collinare o carsica. Nel caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro è pari a € 6.800,00.

2. In caso di reimpianto di vigneto realizzato utilizzando diritti di nuovo impianto in proporzione inferiore al 10% della superficie compresa nel piano, il contributo per ciascun ettaro ristrutturato e riconvertito è ridotto di € 2.600,00.

3. Il contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato è pari a € 2.600,00.

4. In caso di reimpianto di vigneto realizzato prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro è ridotto di € 1.000,00.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è comprensivo dell'indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione del piano.

6. La liquidazione del contributo è subordinata al collaudo dei lavori di ristrutturazione e riconversione.

7. Il contributo può essere erogato anticipatamente rispetto alla conclusione dei lavori a condizione che il produttore:

a) presenti una dichiarazione nella quale attesti gli ordinativi del materiale necessario alla realizzazione del vigneto nonché l'avvenuto inizio dei lavori;

b) produca idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 120% del contributo richiesto sulla base del modello AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) si impegni ad eseguire i lavori entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo;

d) si impegni a presentare richiesta di collaudo dei lavori e di svincolo della fideiussione entro il 31 luglio della seconda campagna successiva a quella di erogazione dell'anticipo;

e) si impegni a restituire l'anticipo, qualora in fase di collaudo si accerti che le misure previste nel piano non siano state realizzate entro le scadenze fissate e comunque siano inferiori all'80% rispetto a quelle preventivate.

8. L'inizio dei lavori di ristrutturazione e di riconversione coincide con l'avvio dell'estirpo del vigneto nel caso di misura che preveda anche il reimpianto, e con l'avvenuto tracciamento del sesto d'impianto nel caso di reimpianto con diritto in portafoglio.

9. L'utilizzo della vecchia palatura comporta la riduzione del contributo nella misura del 50% del valore a nuovo della stessa.

10. Non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa particella vitata e non l'abbia ancora completamente realizzata.

#### Art. 11.

##### *Domanda di collaudo e controlli*

1. A conclusione dei lavori di ristrutturazione e riconversione, il produttore presenta domanda di collaudo, corredata dalla copia dell'autorizzazione all'impianto e/o reimpianto, dalle fatture quietanzate in originale delle barbatelle e di altro materiale, nonché dai servizi acquisiti fino all'importo non inferiore al 50% del finanziamento. Le fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituite al richiedente.

2. Le domande di collaudo sono inoltrate al servizio per le produzioni agricole entro il 30 aprile di ciascun anno, fatto salvo il disposto dell'art. 9, comma 6, lettera d).

3. Ai fini della liquidazione del contributo ovvero dello svincolo della fideiussione, la direzione centrale svolge controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel progetto di ristrutturazione e riconversione.

4. La direzione centrale trasmette all'AGEA l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo di contributo da liquidare.

5. Le modalità ed i tempi di erogazione dei contributi sono definiti dall'AGEA, in quanto organismo pagatore.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Il produttore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 4, lettere a), b) e c), per il decennio successivo alla data di presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, non è ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale e dei contributi comunitari e nazionali previsti per il settore viticolo.

2. Qualora in fase di collaudo si accerti che le misure previste nel progetto non sono state completamente eseguite entro la scadenza stabilita dal piano individuale o collettivo, il produttore rimborsa l'intero importo di contributo eventualmente ricevuto.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se le misure del piano individuale sono state realizzate in misura superiore all'80% entro la scadenza prevista dal piano stesso, l'importo da rimborsare è pari al doppio della residua somma del contributo che sarebbe stata concessa per l'esecuzione di tutte le misure del piano.

4. Qualora il produttore rinunci all'anticipo concesso a seguito di fideiussione, ovvero alla realizzazione delle misure indicate nella domanda di aiuto, si applicano le disposizioni allo scopo previste dal manuale delle procedure di AGEA.

5. La violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale produttivo viticolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», come modificato dall'art. 19 della legge 27 gennaio 2001, n. 122 «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale».

#### Art. 13.

##### *Norma transitoria*

1. Ai piani di ristrutturazione e riconversione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 69/Pres.

2. Per la campagna viticola 2004-2005, le domande di contributo per la ristrutturazione riconversione dei vigneti sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e la documentazione per l'aggiornamento delle relative superfici vitate allo schedario viticolo è fatta pervenire al competente ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Alle domande di contributo relative alla campagna viticola 2004-2005 pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni nello stesso contenute.

#### Art. 14.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., è abrogato.

2. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il vice presidente: MORETTON

04R0595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 agosto 2004, n. 0259/Pres.

**Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità «una tantum» previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 49/1993 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 2004)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e successive modifiche ed integrazioni che prevede che, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i comuni erogano assegni *una tantum* per la nascita di ciascun figlio, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189/2002, è residente in Regione da almeno dodici mesi alla data del parto; prescindendo dal tale requisito se il genitore è discendente di correghionali all'estero, anche di seconda generazione;

Visto l'art. 3, comma 49 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 che stabilisce che gli assegni di maternità di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 siano liquidati al netto di quello statale di € 1.000 di cui all'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ove previsto;

Atteso che il comma 5 del succitato art. 14 stabilisce che con regolamento siano fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali il beneficio non è riconoscibile, nonché i termini di presentazione delle domande;

Visto il regolamento predisposto dalla direzione centrale della salute e della protezione sociale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2007 di data 29 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità *«una tantum»* previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 2004

p. il presidente:

Il vice presidente: MORETTON

**Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità *«una tantum»* previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità *«una tantum»* per la nascita di ciascun figlio previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «primo figlio» il minore nel cui nucleo anagrafico di appartenenza non risultino presenti, alla data di nascita, altri fratelli o sorelle;

b) «discendenti di corregionali all'estero» i soggetti definiti all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 3.

*Beneficiari e requisiti*

1. L'assegno di cui al presente regolamento è concesso ai nuclei familiari, in occasione della nascita di un figlio, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) almeno uno dei genitori, alla data della nascita del figlio:

1) sia cittadino italiano o comunitario o sia in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189/2002;

2) sia residente in Regione da almeno dodici mesi, salvo il caso previsto dal comma 2;

b) il minore per la cui nascita è richiesto l'assegno sia residente in Regione al momento della presentazione della domanda;

c) il reddito del nucleo familiare non superi i limiti stabiliti all'art. 4.

2. Qualora il genitore sia discendente di prima o di seconda generazione di corregionali all'estero, il diritto all'assegno sussiste anche nel caso in cui la residenza in Regione sia inferiore ai dodici mesi.

Art. 4.

*Limiti di reddito*

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita è richiesto l'assegno è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. In caso di nascita di primo figlio l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 11.000,00.

3. In caso di nascita di figlio successivo al primo o di parto gemellare l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 13.000,00.

Art. 5.

*Importo dell'assegno*

1. L'importo dell'assegno è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita è richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da un parto gemellare.

2. Nel caso di nascita di un primo figlio, è concesso l'importo base dell'assegno, la cui misura è fissata annualmente con deliberazione della giunta regionale. L'importo base è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.

3. I comuni possono integrare l'importo fissato con fondi propri.

Art. 6.

*Cumulabilità*

1. L'assegno di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 49 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, e qualora la cumulabilità sia espressamente esclusa da altre norme di legge statale o regionale.

Art. 7.

*Termine e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda è presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data della nascita del figlio per il quale è richiesto un assegno.

2. La domanda è presentata al comune della Regione in cui risiede il minore e può essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

3. Nel caso in cui i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) siano posseduti dal genitore non convivente con il minore, la domanda è presentata congiuntamente da entrambi i genitori.

4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive che attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità.

5. I discendenti di corregionali all'estero che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 3, comma 2, producono una dichiarazione sostitutiva che attesta la propria condizione.

Art. 8.

*Adozioni*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di adozione.

2. L'adozione contemporanea di più minori viene equiparata a parto gemellare.

3. Il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 7, comma 1 decorre dalla data del provvedimento che pronuncia l'adozione.

Art. 9.

*Procedimento di concessione dell'assegno*

1. I comuni provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dell'assegno a favore degli aventi diritto, residenti sul proprio territorio, nonché alla revoca dello stesso, al recupero dell'importo erogato e all'irrogazione di eventuali sanzioni, qualora ne sussistano le condizioni.

2. In caso di domanda congiunta presentata ai sensi dell'art. 7, comma 3 l'assegno è erogato a favore del genitore nel cui nucleo anagrafico è compreso il minore.

Art. 10.

*Assegnazione dei fondi ai comuni e rendicontazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i comuni i fondi, in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Al fine di assicurare ai comuni la continuità degli interventi, l'amministrazione regionale eroga in via di anticipazione il 50% dell'importo assegnato nell'anno precedente entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Entro il 15 maggio di ogni anno i comuni presentano la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte delle nascite e delle adozioni avvenute nell'anno precedente in conformità alle indicazioni che sono fornite dall'amministrazione regionale.

4. I comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati in ciascun anno per le erogazioni da effettuare per i nati nell'anno successivo, a titolo di acconto sull'assegnazione di cui al comma 1. Qualora i fondi assegnati siano insufficienti, l'amministrazione regionale provvede in via prioritaria al relativo conguaglio sulla base del rendiconto di cui al comma 3.

Art. 11.

*Disposizioni transitorie*

1. Per le nascite e le adozioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande è fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per l'anno 2004 l'amministrazione regionale ripartisce tra i comuni i fondi destinati alle finalità di cui all'art. 1, in proporzione al numero dei nati al 31 dicembre 2002 secondo i dati dell'ISTAT.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il vice presidente: MORETTON

04R0593

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2004, n. 66.

**Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 «Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 25 novembre 2004)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003*

1. L'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione) come modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 «Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione») è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disposizioni in caso di impugnativa del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale*). — 1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il presidente della giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'art. 2 comma 3 comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell'interruzione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.»

Art. 2.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 è abrogata.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 2004

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2004.*

**04R0780**

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 67.**

**Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998, n. 89 (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 89/1998*

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di governo del territorio.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 89/1998*

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dell'art. 13 della legge regionale n. 5/1995» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale in materia di governo del territorio.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'art. 4.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 89/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/1995» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale in materia di governo del territorio.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 89/1998*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, entro il termine perentorio del 1° marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dall'art. 24, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale in materia di governo del territorio.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Procedura del piano comunale di classificazione acustica). — 1. Il comune, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla giunta regionale ed alla provincia.

2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.

3. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.

4. Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune: a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla giunta regionale ed alla provincia;

b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1° marzo 2005.

9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b2), della legge regionale 18 aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende USL, competenti per territorio».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 89/1998*

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/1998 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «lettera b).».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dell'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale in materia di governo del territorio».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998*

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «Consiglio comunale» sono sostituite dalla seguente: «comune».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 89/1998*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Poteri sostitutivi*). — 1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva.

2. L'esercizio dei poteri sostitutivi è preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni.

3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati:

a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica;

b) approvazione del piano di classificazione acustica;

c) adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica già approvato dal comune secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'1° marzo 1991 ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2;

d) approvazione del piano di cui alla lettera c).

4. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all'art. 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.

5. Ogni onere inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 89/1998*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Contributi regionali*). — 1. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

2. La giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all'art. 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'art. 9, il piano di miglioramento acustico.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica.

*Capo II*

## NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

## Art. 10.

*Norme transitorie*

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all'atto della sua entrata in vigore è intervenuta l'adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall'art. 5.

2. In sede di prima applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 89/1998 come sostituito dall'art. 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito delle risorse stanziare per il 2005 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 89/1998 la giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l'approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima legge regionale n. 39/2004 ed a condizione che:

a) all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;

b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2004

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2004.*

04R0781

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 68.

**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 82/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di rinnovo, l'organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti, o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni; in tali casi l'organo rappresentativo è di volta in volta integrato, sulla base delle nomine intervenute, nella prima seduta utile.».

## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 82/2000*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane) è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Differimento del trasferimento delle funzioni e disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse*). — 1. Quando appaia necessario in conseguenza dei provvedimenti di individuazione o di modifica degli ambiti territoriali delle comunità montane, il consiglio regionale, con propria deliberazione su proposta della giunta, può differire il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni tra gli enti locali interessati e dettare disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse. Il consiglio può provvedere anche nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 2, comma 1. La proposta della giunta regionale dà conto delle valutazioni espresse dagli enti locali interessati.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, può provvedersi con decreto del presidente della giunta regionale, anche nell'ambito dei decreti adottati per le finalità di cui agli articoli 5, 10 e 11. Il decreto può disporre solo per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 1.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 82/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 82/2000 sono sopresse le seguenti parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2001.».

## Art. 4.

*Disposizioni transitorie per la comunità montana «Area Lucchese»*

1. Fino alla individuazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 82/2000, la comunità montana «Area Lucchese» continua ad operare nell'ambito territoriale risultante dall'allegato 2 alla legge medesima, esercitando le funzioni conferitele dalle leggi ad essa previgenti.

2. I provvedimenti che la comunità montana ha adottato in applicazione della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»), sono comunque fatti salvi, ed i procedimenti che la comunità montana ha avviato ai sensi della medesima legge, e tuttora in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla comunità montana stessa.

3. I provvedimenti della giunta regionale che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno attribuito determinate risorse per lo svolgimento, da parte della comunità montana, di attività e procedimenti ricadenti nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, hanno carattere transitorio e continuano a dispiegare i propri effetti fino alla conclusione delle attività e dei procedimenti medesimi. Ove si provveda alla modifica dei suddetti provvedimenti, la giunta regionale detta le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità amministrativa nei confronti degli enti locali interessati.

4. Fino alla ridelimitazione dell'ambito territoriale della comunità montana, con deliberazione della giunta regionale si provvede alla definizione transitoria delle risorse da attribuire alla comunità medesima. Sono comunque fatte salve le risorse da attribuire alla comunità montana a titolo di contributo per spese generali di funzionamento.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2004

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2004.*

**04R0782**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 3 2 6 \*

€ 2,00